

ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA COORDINATI CON LE MODIFICHE
INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N.92 DEL 23.05.2008 PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SERIE GENERALE, N. 122 DEL
26.5.2005.

TESTO UFFICIOSO DEL 26.5.2008

**Testo non ufficiale redatto a cura del Servizio Polizia Stradale. Ad ogni effetto
di legge fa fede solo il testo pubblicato sulla G.U.**

Articolo 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
 - a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
 - b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
 - c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto **da tre mesi ad un anno**, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. **Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.**
- 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
- 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
- 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 2-quinquies. **Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.**
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. **Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.**
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

Sintesi delle modifiche

LE NUOVE REGOLE

- E' confermata la natura penale delle violazioni ma sono aumentate le pene per alcolemie oltre 0,8 gr/l. In particolare:
 - a) con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno (1);
 - b) con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto da 3 mesi ad un anno; sospensione della patente da 1 a 2 anni (2);
- quando è accertato un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 gr/l, è disposta, inoltre, la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea. Tuttavia, se il reato è commesso alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede sempre al loro sequestro ai fini della successiva confisca anche quando è accertato un tasso alcolemico inferiore a 1,5 gr/l (3);
- quando è disposto il sequestro per la successiva confisca, nell'immediatezza dell'accertamento, il veicolo non può essere dato in custodia alla persona in stato di ebbrezza; tuttavia, successivamente, quando questi è tornato sobrio, può chiedere al giudice di averne la custodia;
- quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed il giudice, con la sentenza di condanna, qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, dispone la confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato). Per tutti gli altri casi, invece, continua ad essere previsto che il giudice imponga la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato) (4);
- dopo l'accertamento del reato, il veicolo non può essere mai condotto dalla persona in stato di ebbrezza. Qualora non sia stato sottoposto a sequestro e nei casi in cui non sia disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non

(1) Prima dell'intervento normativo era previsto l'arresto fino a tre mesi.

(2) Prima dell'intervento normativo era previsto l'arresto fino a sei mesi.

(3) La misura è disposta ai sensi dell'art.213, comma 6-sexies, CDS, introdotto dalla L. 168/2005; è previsto l'affidamento obbligatorio a depositaria autorizzata.

(4) Tuttavia, se il veicolo condotto è un ciclomotore o un motociclo, è sempre disposto il sequestro e la confisca ai sensi dell'art. 213 comma 2-sexies CDS.

sia possibile provvedere diversamente, può essere fatto trasportare alla più vicina autorimessa interamente con spese a carico del trasgressore (5);

- in caso di rifiuto di sottoporsi a test preliminari o ad accertamenti con etilometro, si applicano le pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l. In luogo della confisca (6), tuttavia, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (7). Con la sentenza di condanna è prevista anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (cui è disposta dal giudice) (8). Il prefetto ordina al conducente di sottoporsi ad accertamenti sanitari per escludere una situazione di dipendenza da alcool che impedisce il possesso della patente. La visita deve essere effettuata entro 60 giorni dall'invito.

COSA E' CAMBIATO

- l'intervento normativo ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive;
- per chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l è stato prevista la misura di sicurezza patrimoniale della confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato (9);
- viene di nuovo prevista una procedura cautelare di tipo amministrativo che consente all'organo di polizia che accerta il reato di impedire al conducente di continuare a guidare, con la possibilità di fare recuperare e trasportare il veicolo in un luogo di deposito. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del responsabile del reato;
- chi senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo con l'etilometro non commette più un illecito amministrativo ma un reato.

-
- (5) Si tratta di un deposito che segue le normali regole di diritto civile. Il depositario ha, perciò, diritto di trattenere il veicolo fino a quando il trasgressore non ha pagato le spese di recupero, trasporto e deposito.
- (6) In particolare, si applicano le pene di cui al comma 2 lettera c) dell'art 186. Tuttavia, alla condanna per il reato non consegue mai la confisca del veicolo. Nel caso in cui il conducente che si rifiuta si trovava alla guida di un motociclo o di un ciclomotore non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213 comma 2-sexies che ne impongono il sequestro e la confisca amministrativa. Infatti il reato di rifiuto non è connesso alla guida del motociclo o del ciclomotore perché si concretizza dopo che il conducente è stato fermato. Anche in tali casi, perciò, consegue sempre il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che appartenga a persona diversa dal responsabile del reato.
- (7) Il fermo amministrativo è disposto dal Giudice con la sentenza di condanna. Non esistendo una procedura che consente di applicare una misura provvisoria e cautelare in attesa della sentenza, l'operatore di polizia che ha accertato il fatto costituente reato non può provvedere al fermo del veicolo. Non si può, infatti, applicare la procedura di cui all'art. 214 CDS.
- (8) Si applica la procedura dell'art 223 CDS. La patente deve essere ritirata dall'organo di polizia che procede all'accertamento del fatto costituente reato e deve essere trasmessa al prefetto che ne dispone, in via provvisoria e cautelare, la sospensione per un periodo massimo di un anno.
- (9) Di conseguenza, secondo le disposizioni dell'art. 321 CPP comma 3-bis, al momento dell'accertamento del fatto costituente reato, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria procedono al sequestro preventivo del veicolo.

Articolo 187

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. *Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. **Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.***
- 1-bis. *Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.*
- 1-ter. *Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.*
2. *Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di polizia stradale di cui all'art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.*
3. *Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.*
4. *Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'art. 186.*
5. *Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art.32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.*
- 5-bis. *Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.*
6. *Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.119 e dispone la sospensione, in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.*
7. *(abrogato)*

8. *Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.*

Sintesi delle modifiche

LE NUOVE REGOLE

- Guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti conserva la natura di reato. E' prevista l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto da tre mesi a un anno e la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a un anno;
- con la sentenza di condanna è sempre disposta la misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea (10);
- chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari (ovvero anche ai test di screening sulla strada) finalizzati all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica è punito con le stesse pene applicate a chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l. Tuttavia, in luogo della confisca (11), è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che appartenga a persona estranea al reato (12). Con la sentenza di condanna è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (che è disposta dal giudice) (13). Con l'ordinanza di sospensione provvisoria della patente il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida. La patente resta sospesa per il periodo indicato dal prefetto e, comunque, fino a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica provinciale.

COSA E' CAMBIATO

- Sono state aumentate le sanzioni penali detentive e pecuniarie per chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti;
- è stata prevista la confisca del veicolo con cui è commesso il reato, salvo appartenga a persona estranea al reato stesso;
- il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti è di nuovo reato.

(10) La misura è disposta dal giudice ai sensi dell'art 240 comma 2 CP. Il veicolo deve essere sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 CPP. Anche se la guida in stato di alterazione è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, non si applica la procedura dell'art. 213, comma 2-sexies, CDS ma quella del citato art. 321 CPP.

(11) In particolare, si applicano le pene di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 186. Tuttavia, alla condanna per il reato non consegue mai la confisca del veicolo. Nel caso in cui il conducente che si rifiuta si trovava alla guida di un motociclo o di un ciclomotore non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213 comma 2-sexies che ne impongono il sequestro e la confisca amministrativa. Infatti il reato di rifiuto non è connesso alla guida del motociclo o del ciclomotore perché si concretizza dopo che il conducente è stato fermato. Anche in tali casi, perciò, consegue sempre il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che appartenga a persona diversa dal responsabile del reato.

(12) Il fermo amministrativo è disposto dal Giudice con la sentenza di condanna. Non esistendo una procedura che consente di applicare una misura provvisoria e cautelare in attesa della sentenza, l'operatore di polizia che ha accertato il fatto costitutivo reato non può provvedere al fermo del veicolo. Non si può, infatti, applicare la procedura di cui all'art. 214 CDS.

(13) Si applica la procedura dell'art. 223. La patente deve essere ritirata dall'organo di polizia che procede all'accertamento del fatto costitutivo reato e deve essere trasmessa al prefetto che ne dispone, in via provvisoria e cautelare, la sospensione per un periodo massimo di un anno.

COMPORAMENTO IN CASO DI INCIDENTE - ART. 189 CODICE DELLA STRADA

~~Comma è cambiato la norma~~

Articolo 189 Comportamento in caso di incidente

1. *L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.*
2. *Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.*
3. *Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.*
4. *In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.*
5. *Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 259,00 euro a 1.036,00 euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.*
6. *Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da **sei mesi a tre anni**. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.*
7. *Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione **da un anno a tre anni**. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.*
8. *Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.*
- 8-bis. *Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.*
9. *Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00.*

~~Simboli delle modifiche~~

COSA E' CAMBIATO

- L'intervento normativo ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive per i reati di fuga e di omissione di soccorso (14).

(14) Prima dell'intervento normativo per il reato di fuga in caso di incidente stradale con feriti o con esito mortale era previsto la reclusione da 3 mesi a 3 anni. Per l'omissione di soccorso era prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI- ART. 222 CODICE DELLA STRADA

Conte e cambia la riforma

Articolo 222

Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

1. *Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.*
2. *Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni. **Se il fatto di cui al periodo precedente è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.***
- 2-bis. *La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.*
3. *Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.*

Sintesi delle modifiche

COSA E' CAMBIATO

- L'intervento normativo ha introdotto nuove ipotesi di revoca della patente quando un incidente stradale con esito mortale sia provocato da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope:
- la revoca della patente, già prevista come sanzione amministrativa accessoria che poteva essere applicata dal giudice nei casi più gravi, diventa obbligatoria in tutti i casi sopraindicati.

Articolo 4

Competenza per materia

1. Il giudice di pace è competente:

- a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, **nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, comma 3, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art 186, comma 2, lett c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,** 594, 595 commi 1 e 2, 612 comma 1, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633 comma 1, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635 comma 1, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis 637, 638 comma 1, 639 e 647 del codice penale;
- b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, comma 1, e 731 del codice penale.

2. Omissis

COSA E' CAMBIATO

- l'intervento normativo ha escluso la competenza del Giudice di Pace a giudicare dei reati di lesioni personali colpose (art. 590 CP) commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale quando il responsabile guidava in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 gr/l oppure sotto l'effetto di stupefacenti;
- competente a giudicare dei reati di cui sopra è, perciò, il Tribunale in composizione monocratica.